Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 80 del 15/03/2023

OGGETTO: Diniego istanza di accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria privata denominata "C.R.M. sas di Belcamino Luigi & C." con sede legale nel comune di Catanzaro, via Corace, n. 27 e sede operativa nel comune di Settingiano (CZ), via Carfellà n. 31, per prestazioni della branca specialistica di Medicina Fisica e Riabilitativa.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE
- la "C.R.M. sas di Belcamino Luigi & C.", con sede legale nel comune di Catanzaro, via Corace, n. 27 e sede operativa nel comune di Settingiano (CZ) in via Carfellà n.31, è autorizzata sin dall'anno 2008 all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Medicina fisica e riabilitativa (rif: *D.D.G. n. 8310 del 30/06/2008*);
- con istanza del 27/9/2022, acquisita al prot. regionale n.427391 del 28/9/2022, la struttura ha chiesto l'accreditamento istituzionale, per la erogazione a carico del SSR, delle prestazioni in argomento;

DATO ATTO dei risultati dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura dipartimentale, come riportati di seguito:
- l'ASP di Catanzaro, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 0151774 del 12/12/2022, ha richiamato gli esiti

della verifica condotta dalla competente Commissione aziendale, nel senso di <*non poter esprimere parere favorevole*> sull'istanza, motivato dalla circostanza <*del fabbisogno complessivo già soddisfatto dall'attuale offerta tenuto conto della localizzazione della Struttura richiedente*>;
-con nota DG prot. n. 565148 del 19/12/2022 il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha comunicato all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accreditamento, in ragione del parere di non compatibilità espresso dall'ASP competente per territorio e stante, dunque, il venir meno di un requisito di ammissibilità previsto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento attuativo_D.C.A. n. 81/ 2016;
ESAMINATA l'istanza di riesame, inviata con pec del 19/01/2023 (acquisita in pari data al prot. n. 25259), con la quale nell'interesse della struttura privata "C.R.M. sas" si assume che il preavviso di diniego, espresso sulla scorta del parere dell'ASP di Catanzaro, sarebbe <*privo di motivazione e non rispondente ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento*> per le seguenti ragioni, riportate in sintesi:

1. a tenore dell'art. 8 *quater*, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. "*l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati*": pertanto alle ASP spetterebbe unicamente, in detta fase, di <*esprimersi circa la compatibilità* (dell'istanza) *con i livelli di servizi stabiliti dal legislatore, non già sulla disponibilità*>; su quest'ultimo aspetto gli Uffici regionali interessati possono esprimersi in un momento successivo;
2. sotto il primo profilo, la struttura risulta essere in possesso dei requisiti di accreditamento poiché l'attività è compatibile con i livelli di servizi stabiliti dal legislatore;

RITENUTO che le osservazioni formulate non valgono a superare i motivi ostativi all'accoglimento della istanza, comunicati con il preavviso di diniego, in quanto:

1. l'accreditamento "in via provvisoria" non è più consentito dalla disciplina vigente e il comma 7 dell'art. *8 quater*, come modificato per effetto della Legge n. 118/2022, recita ora: <*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture…l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza …*>;

2. in ogni caso, secondo l'art. 11, comma 6, della L.R. n. 24/2008, l'accreditamento è concesso <*previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale …acquisito il parere dell'ASP competente per territorio*>; ancora, l'art. 8, comma 4 lett. b) del DCA n. 81/20016 richiede che all'istanza di accreditamento sia allegata –fra l'altro– la <*dichiarazione rilasciata dall'ASP territorialmente competente attestante la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla regione*>;

3. pertanto, il preavviso di diniego motivato dal parere di non compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, reso dall'ASP di Catanzaro nei termini su specificati, è pienamente conforme alla vigente normativa in materia e, per conseguenza, fondato sulla mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità della domanda di accreditamento.

VISTI:
- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 " *accreditamento istituzionale*", come modificato da ultimo con Legge n. 118/2022;
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "*norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "*Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017*";
- il D.D.G n..11195/2019 recante " *Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep.Atti n. 32/CSR) Approvazione*";
-il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "*Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto <Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR)- Approvazione>"*;
RITENUTO , per quanto sopra, che ricorrono le condizioni per il rigetto dell'istanza di accreditamento, a conferma degli esiti dell'istruttoria condotta dai competenti uffici del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari;
VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.107870 del 07/03/ 2023;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO del parere reso dall'ASP di Catanzaro con nota prot. n. 0151774 del 12/12/2022, nonché della nota DG prot. n. 565148 del 19/12/2022, con cui il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, in esito all'istruttoria condotta, ha comunicato alla struttura "C.R.M. sas di Belcamino Luigi & C.", il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990;
DI RIGETTARE l'istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura "C.R.M. sas di Belcamino Luigi & C.", con sede legale nel comune di Catanzaro, via Corace n. 27 e sede operativa nel comune di Settingiano (CZ) in via Carfellà n.31, per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Medicina fisica e riabilitativa;
DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, ai soggetti interessati;
DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario *ad acta*

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale
F.to Ing. Iole Fantozzi